

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 82
approvata il 10 aprile 2018

DETERMINAZIONE: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 5.25 BOTTICELLI MODIFICA AL PR.IN. IN VARIANTE AL P.R.G. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011, mecc. n. 2010-08881/009, veniva adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito "5.25 Botticelli" in variante al P.R.G.

Con propria deliberazione in data 22 novembre 2011 (mecc. 2011 06579/126), la Giunta Comunale esprimeva parere positivo di compatibilità ambientale sul Programma Integrato Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito "5.25 Botticelli" in variante al P.R.G., condizionato all'osservanza delle prescrizioni integralmente da recepirsi nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14 maggio 2012, mecc. n. 2012-01894/009, veniva approvato, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il programma Integrato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito "5.25 Botticelli" in variante al P.R.G.

Con il medesimo provvedimento venivano recepite le Norme Tecniche di Attuazione contenenti le prescrizioni derivanti dalla procedura ambientale.

Con istanza del 24 luglio 2017 Prot. n 2057 (Area Urbanistica), registrata al Protocollo Edilizio 2017-14-01541 in data 2 agosto 2017, la società proponente NovaCoop s.c. richiedeva, per l'Ambito "5.25 Botticelli", l'avvio del procedimento di approvazione della modifica al Programma Integrato ex L.R. 18/96 e s.m.i., che prevede una consistente riduzione della superficie edificabile destinata a residenza. L'intervento di riqualificazione si propone come

obiettivi: la diminuzione del carico antropico attraverso la riduzione della SLP a destinazione residenziale, la realizzazione di una maggiore connessione tra le diverse parti del territorio e il miglioramento dell'attrattività dal punto di vista socio-economico.

Per raggiungere questi obiettivi la variante prevede, in sintesi, le seguenti azioni:

la diminuzione del carico antropico attraverso la riduzione di 6.000 mq della SLP a destinazione residenziale (da 8.500 mq a 2.500 mq) mantenendo la quota destinata ad ASPI (10.500 mq) con la conseguente riduzione della SLP totale da mq 19.000 a mq 13.000;
il conseguente ridisegno planimetrico della piazza con l'eliminazione dei due edifici più alti;
la riconfigurazione della via Botticelli, il cui nuovo progetto conserverà gli obiettivi ambientali, di qualità e di sicurezza che hanno modellato la soluzione vigente.

La Direzione Territorio e Ambiente – Servizio Pianificazione – con nota prot. n. 2497 del 19 settembre 2017 (protocollo n. 8451 del 25 settembre 2017, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali) trasmetteva all'Autorità Competente per la VAS gli elaborati urbanistici del PR.IN. in oggetto, articolati in un fascicolo tecnico relativo al PR.IN. vigente e uno contenente la variante, nonché il relativo documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS, con contestuale richiesta al professionista incaricato di completare la documentazione del PR.IN. stesso con i seguenti elaborati: nuova bozza di convenzione urbanistica, Relazione geologica e geotecnica asseverata, Relazione idrogeologica, Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo (art. 28 NUEA di PRG), VIE (Valutazione Impatto Economico), Relazione tecnica tematiche energetico – ambientali, Relazione agronomica paesaggistica con rilievo alberature esistenti.

Con nota Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, Prot. n. 8668 del 2 ottobre 2017, l'Autorità Competente riteneva assorbita nel documento tecnico di assoggettabilità alla VAS già prodotto la Relazione Tecnica sulle tematiche energetico – ambientali, restando in attesa delle suddette ulteriori integrazioni da parte del progettista.

La Direzione Territorio e Ambiente – Servizio Pianificazione – con nota prot. n. 2972 del 25 ottobre 2017 (protocollo n. 9566 del 27 ottobre 2017, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali) trasmetteva all'Autorità Competente la documentazione integrativa trasmessa dal progettista, comprensiva dei risultati del monitoraggio ambientale, per le finalità previste ai sensi dell'art 18, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, l'Autorità Competente, con nota prot. n. 9963 del 13 novembre 2017 convocava apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale.

L'Organo Tecnico, in data 20 novembre 2017, esaminava la documentazione trasmessa a seguito della preistruttoria valutandone la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza, come comunicato con nota prot 10405 del 27 novembre con nota dell'Autorità competente inviata all'Area Urbanistica.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot. n 3838, in data 28 dicembre 2017 (prot. n. 206 del 10 gennaio 2018, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali), trasmetteva la determinazione dirigenziale n. cron. 162 approvata in data 11 dicembre 2017 (n. mecc 2017 45233/009) con la quale la Dirigente dell'Area Urbanistica prendeva atto della completezza dei documenti della modifica al PR.IN. predisposti dai proponenti e determinava l'invio degli stessi richiedendo l'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot. n 401, in data 2 febbraio 2018 (prot. n. 1230 del 8 febbraio 2018, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali), trasmetteva il fascicolo aggiornato relativo alla variante urbanistica del PRIN Botticelli.

Atteso che:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi dell'art. 3bis della L.r. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale,

istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;

- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:

individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;

attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

Con nota, prot. 398 del 16.01.2018, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (Autorità Competente), rendeva disponibile la documentazione pervenuta, come formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 162 approvata in data 11 dicembre 2017 (n. mecc 2017 45233/009) della Dirigente dell'Area Urbanistica.

Con la medesima nota, prot. 398 del 16.01.2018, l'Autorità Competente indicava la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 9 febbraio 2018, l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 17 gennaio 2018, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 9 febbraio 2018, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), cui hanno partecipato anche i progettisti di parte, sono state acquisite informazioni sullo strumento urbanistico in esame e sulle caratteristiche degli impatti attesi e delle aree interessate. Evidenziato in particolare nel corso della Conferenza dei Servizi che:

- si è preso atto della riduzione degli impatti attesi dando atto altresì che restano in carico le prescrizioni già formulate nella precedente fase;
- è stato ritenuto opportuno, in analogia con le più recenti attuazioni, come riferimento per il raggiungimento di significativi livelli di sostenibilità, prescrivere il raggiungimento per le nuove realizzazioni del punteggio 2.5 del pertinente protocollo ITACA 2.5;
- la Città ha adottato politiche di mitigazione (Patto dei Sindaci - Deliberazione del Consiglio Comunale del 19 gennaio 2009 n. mecc. 2008 08712/021) ed adattamento ai cambiamenti climatici (Mayors Adapt - Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 aprile 2015 n. mecc. 2015 00916/112) e promuove le azioni a favore degli Acquisti Verdi/GPP e miglioramento dei livelli di sostenibilità dell'edificato;
- emersa l'opportunità di integrare gli obiettivi ambientali formulati dal proponente prescrivendo, nell'ambito delle azioni di sostenibilità e mitigazione ai cambiamenti climatici in atto, un aumento della permeabilità dei suoli relativi alla porzione est della piazza in progetto.

Rilevato che ASL Torino 1 – Servizio Igiene del Territorio con nota prot. n. 46662 del 5 aprile 2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 02972 del 05/04/2018 –

Allegato n. 2) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della modifica al PR.IN. alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Rilevato che ARPA Piemonte con nota prot. n. 30727 del 10 aprile 2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3194 del 10/04/2018 – Allegato n. 3) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della variante al PR.IN. alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, trascorsi i termini di cui al comma 2, art. 14 ter lo stesso è da ritenersi rilasciato in forma di assenso implicito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che la modifica al PR.IN. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

si ritiene che la modifica al PR.IN in oggetto, in variante al P.R.G., sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale

esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

premessi che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti della variante al PR.IN., in variante al PRG;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la modifica al PR.IN. in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, con contestuale revisione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 19/09 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23

gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente, da sottoporsi a revisione;

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che il piano non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente, in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, la modifica al PR.IN. in variante al P.R.G. della Zona Urbana di Trasformazione Ambito "5.25 Botticelli" subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia e di rilascio di autorizzazione dell'attività, nell'ambito dei procedimenti stessi;
 - a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - b) ove non più specificatamente dettagliate nel presente provvedimento siano osservate le prescrizioni già formulate con deliberazione Giunta Comunale in data 22 novembre 2011 (mecc. 2011 06579/126), contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate al PR.IN. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14 maggio 2012, mecc. n. 2012-01894/009

inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

- a) sia previsto per il nuovo edificio il raggiungimento del livello ITACA per edifici non residenziali pari ad almeno 2,5, o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse;
 - b) siano adottate soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore, aumento della temperatura, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt), da estendersi alla porzione est della piazza in progetto;
 - c) per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, l'approvvigionamento di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici";
 - d) dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di

- verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, con contestuale revisione;
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
 5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 10 aprile 2018

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI
TECNICO AMBIENTALI
Ing. Claudio Beltramino

